

Codice A1906A

D.D. 15 aprile 2020, n. 92

l.r. 23/2016 - rinnovo dell'autorizzazione estrattiva per il completamento III quinquennio e attuazione IV quinquennio del "Progetto esecutivo di sistemazione definitiva del sub-ambito - Ambito 15 del Piano d'area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po. Società CAVE GERMAIRE S.p.A..



ATTO N. DD-A19 92

DEL 15/04/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE
A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere**

OGGETTO: l.r. 23/2016 – rinnovo dell'autorizzazione estrattiva per il completamento III quinquennio e attuazione IV quinquennio del “Progetto esecutivo di sistemazione definitiva del sub-ambito – Ambito 15 del Piano d’area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po. Società CAVE GERMAIRE S.p.A..

Considerato che:

il sig. Carlo Colombino, in qualità di legale rappresentante della Società CAVE GERMAIRE S.p.A, con sede in Carignano, via Regione Germaire, P.IVA 04958770010, in data 9 dicembre 2019 con nota prot. n. 114733/A1906A, ha presentato alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere, istanza ai sensi dell’art. 19 della l.r. 23/2016 e del d.lgs. 42/2004, per il rinnovo dell’autorizzazione di cui alla D.D. n. 211 del 17.04.2015, per la coltivazione della cava sita in località Germaire dei Comuni di Carignano e Carmagnola, per un periodo di anni 5, durata massima stabilita dal d.lgs 42/2004;

l'esercizio dell'attività estrattiva in aree protette a gestione regionale, in aree contigue o in zone naturali di salvaguardia è normato dalle ll.rr. 23/2016 e 44/2000;

il sito è ricompreso entro le Aree protette della Fascia Fluviale del Po, sulle quali, ai sensi dell'articolo 12 della Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" è vigente il Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po";

Visti:

le deliberazioni n. 27 del 9 aprile 1999 del Consiglio comunale di Carignano e n. 25 del 31 marzo 1999 del Consiglio comunale di Carmagnola con cui è stato approvato, ai sensi della legge urbanistica regionale n. 56 del 5 dicembre 1977, il Piano Esecutivo Convenzionato relativo alla sistemazione definitiva del sub-ambito appartenente all’ambito 15 del Piano di Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po in località Germaire, come previsto dall'art. 4.1. delle Norme di attuazione del Piano d'Area dell'Area protetta;

la determinazione dirigenziale n. 190 del 23 dicembre 1999 con la quale la Direzione Industria, Settore Pianificazione e verifica delle attività estrattive della Regione Piemonte, ha approvato e autorizzato fino al 12.07.2004 il progetto di sistemazione definitiva della cava;

la convenzione, stipulata con atto del 15 marzo 2000, tra l'Ente di Gestione dell'Area protetta e la Società Cave Germaire S.p.A., conformemente al testo allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 33-2797 del 17 aprile 2001 e secondo quanto previsto dall'art. 3.10 delle "Norme di Attuazione" del Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 982-4328 dell'8 marzo 1995;

la DGR n. 10-4661 del 30 novembre 2001, ai sensi della l.r. 40/1998, con cui l'Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto esecutivo di sistemazione definitiva del sub-ambito all'interno dell'Ambito 15 del Piano d'area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, sito in località Germaire e San Michele dei Comuni di Carignano e Carmagnola;

la nota, protocollo 12323/21.5 dell'8 giugno 2004, nella quale il Settore Pianificazione Aree Protette della Regione Piemonte conferma che la procedura di Valutazione di Incidenza si ritiene svolta nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale conclusa con DGR n. 10-4661 del 30 novembre 2001;

la determinazione dirigenziale n. 147 del 8 luglio 2004 con la quale la Direzione Industria, settore Pianificazione e verifica delle attività estrattive della Regione Piemonte, ha autorizzato la realizzazione del secondo lotto fino al 26 giugno 2009;

la determinazione dirigenziale n. 176 del 21 luglio 2009 con la quale la Direzione Industria, Settore Pianificazione e verifica delle attività estrattive della Regione Piemonte, ha autorizzato la realizzazione del terzo lotto del progetto fino al 24 giugno 2014;

la determinazione dirigenziale n. 427 del 18 giugno 2014, con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'attività estrattiva ed alla contestuale realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione ambientale limitatamente al completamento del terzo lotto del progetto per la sistemazione definitiva, fino al 24 giugno 2017;

la determinazione dirigenziale n. 211 del 17 aprile 2015 con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'attività estrattiva ed alla contestuale realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione ambientale per il completamento del terzo quinquennio e attuazione del quarto quinquennio fino al 21 settembre 2019;

l'istanza di rinnovo, presentata in data 29 maggio 2019, nostro prot. n. 51389/A1906A, considerata non procedibile a seguito della la nota prot. n. 57944 del 17 giugno 2019 con la quale il Comune di Carignano ha comunicato di aver avviato, in data 4 giugno 2019, un procedimento amministrativo per abusi edilizi per tre fabbricati di piccole dimensioni, connessi alla lavorazione dei materiali di cava della società Cave Germaire S.p.A. (una tettoia metallica, un magazzino ricambi e un locale mensa e spogliatoio, tutti metallici e prefabbricati). A seguito di tale comunicazione in data 25 giugno 2019 con nota prot. 61237 il Settore regionale Territorio e Paesaggio comunicava che non era possibile rilasciare una nuova autorizzazione fino all'accertamento della compatibilità paesaggistica per gli interventi realizzati in difformità sul comune di Carignano. A seguito di tale comunicazione l'istanza è stata ritirata.

l'istanza di proroga, presentata in data 29 luglio 2019, nostro prot. n. 73764/A1906A, con la quale la Società CAVE GERMAIRE S.p.A, vista l'improcedibilità dell'istanza di rinnovo del 29 maggio 2019, chiedeva la proroga dell'autorizzazione di cui alla D.D. n. 211 del 17.04.2015, per la coltivazione della cava in località Germaire limitatamente al Comune di Carmagnola. Per la parte di cava insistente su tale Comune era infatti ancora attiva la precedente autorizzazione paesaggistica, con scadenza 14 gennaio 2020. Per il settore della cava insistente sul Comune di Carignano sono

stati interrotti tutti i lavori di escavazione in attesa di essere sanati gli abusi edilizi e di poter presentare nuovamente istanza di rinnovo sull'intera area;

la determinazione dirigenziale n. 477 del 12 agosto 2019, con la quale è stata concessa la proroga dell'autorizzazione, di cui alla D.D. n. 211 del 17.04.2015, per la coltivazione della cava in località Germaire limitatamente al Comune di Carmagnola, fino al 14 gennaio 2020;

la determinazione del responsabile area tecnica servizi al territorio e alla città del Comune di Carignano n. 36 del 14 febbraio 2020 con la quale veniva archiviato il procedimento relativo agli abusi edilizi comunicati con nota prot. n. 57944 del 17 giugno 2019;

il parere favorevole della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino, relativo al Comune di Carignano, trasmesso con nota prot 1752 34.43.04/57 del 3 febbraio 2020 e ricevuto con prot n. 1158 del 3 febbraio 2020;

l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Carignano con determinazione del responsabile area tecnica servizi al territorio e alla città del Comune di Carignano n. 35 del 14 febbraio 2020 ai sensi del d.lgs 42/2004 di durata quinquennale;

il parere favorevole della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino, relativo al Comune di Carmagnola, trasmesso con nota prot 2069 34.43.04/58 del 6 febbraio 2020 e ricevuto con prot n. 1334 del 6 febbraio 2020;

l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Carmagnola n. 93 del 12 febbraio 2020 ai sensi del d.lgs 42/2004; di durata quinquennale;

il parere favorevole dell'AIPO acquisito agli atti con protocollo n. 230 del 13 gennaio 2020;

il parere favorevole rilasciato dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese rilasciato nel corso della Conferenza dei servizi svoltasi in data 13 gennaio 2020.

Preso atto che:

secondo il sopra citato Piano d'Area gli interventi estrattivi devono essere regolati da apposite convenzioni con l'Ente di Gestione dell'Area protetta e con i Comuni;

la Società Cave Germaire S.p.A. ha stipulato con l'Ente di Gestione dell'Area Protetta e con le Amministrazioni comunali la convenzione di cui sopra con atto del 15 marzo 2000;

la Conferenza di Servizi, riunitasi ai sensi delle l.l.r.r. 23/2016 e 44/2000 in data 13 gennaio 2020, verificata la documentazione presentata e visto il progetto, ha espresso il proprio parere favorevole in merito al rinnovo dell'autorizzazione estrattiva per l'attuazione del quinquennio finale del progetto in oggetto previa presentazione di integrazioni documentali;

la Regione Piemonte con nota prot. 908 del 29 gennaio 2020 ha inviato alla Società Cave Germaire S.p.A. la richiesta di integrazioni;

con le note prot. 947 del 29 gennaio 2020, prot. 1059 del 31 gennaio 2020, prot. 1515 del 11 febbraio 2020, prot. 1780 del 14 febbraio 2020, la Società Cave Germaire S.p.A. ha presentato le integrazioni richieste;

con la nota del 09 marzo 2020 prot. n. 1804 con il Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte ha richiesto ulteriori chiarimenti in merito alle integrazioni presentate;

con nota del 11 marzo 2020 prot. 2886 la Società Cave Germaire S.p.A. ha presentato il rinnovo della Certificazione Ambientale ai sensi della UNI EN ISO 14001 con nuova scadenza al 28/02/2023;

con la nota del 24 marzo 2020 prot. n. 3487 la Società Cave Germaire S.p.A. ha presentato la documentazione contenente i chiarimenti richiesti dal Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte;

con la nota del 2 aprile 2020 prot. n. 16812 il Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte ha espresso parere favorevole all'intervento;

la Conferenza ha inoltre verificato che, non sussistendo alcuna modifica al progetto approvato in sede di Valutazione di Impatto Ambientale e non essendo riscontrabile alcuna modifica del contesto ambientale, la richiesta di rinnovo non necessita di preventive procedure di cui alla l.r. 40/1998;

l'intervento è ricompreso entro le Aree protette del Po torinese e la competenza del Parco è in funzione di quanto previsto dalla convenzione;

la Società istante ha già presentato, in occasione della precedente richiesta di autorizzazione, l'atto liberatorio ai sensi dell'art 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I.;

l'istruttoria è stata condotta ai sensi dell'art 10 della l.r. 23/2016, il quale stabilisce i criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava ed è avvenuta a seguito dell'espressione del positivo giudizio di compatibilità ambientale;

l'istruttoria, anche in ordine ai predetti criteri di cui all'art. 10 della l.r. 23/2016, la cui documentazione è conservata agli atti del Settore Polizia Mineraria, cave e miniere, ha avuto esito positivo;

Considerato che:

la coltivazione è autorizzata sui mappali sotto riportati :

Comune di Carignano

Foglio 85 pp.cc. 33, 39, 55, 72

Foglio 88 pp.cc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 87, 89, 91.

Comune di Carmagnola

Foglio 53 pp.cc. 4, 9, 80, 81

Foglio 94 pp.cc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Foglio 96 pp.cc. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

è necessario presentare una nuova fidejussione ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019;

l'approvazione del progetto, garantisce al mercato le forniture ed i quantitativi di materiale di cava necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni, permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto, assicura la gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;

Per quanto sopra esposto si ritiene di accogliere l'istanza di rinnovo di coltivazione della cava in località Germaire dei Comuni di Carignano e Carmagnola, richiesto dalla Società Cave Germaire S.p.A, fino al 20 settembre 2024, con le seguenti specifiche condizioni:

- l'autorizzazione è rinnovata, ai sensi della l.r. 17 novembre 2016, n. 23, nonché ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, fino al 20 settembre 2024, per la cava sita in località Germaire dei Comuni di Carignano e Carmagnola per la coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia, sui mappali elencati ai punti precedenti;
- presentazione alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, di una nuova fidejussione, ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, complessiva e sostitutiva della precedente, pari a € 603.500,00 (seicentotremilacinquecento/00). La nuova polizza fidejussoria deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;
- rispetto delle prescrizioni di cui alla DGR n. 10-4661 del 30 novembre 2001, ai sensi della l.r. 40/1998, con la quale l'Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto esecutivo di sistemazione definitiva del sub-ambito all'interno dell'Ambito 15 del Piano d'area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, sito in località Germaire e San Michele dei Comuni di Carignano e Carmagnola e delle prescrizioni, non in contrasto con la presente determinazione, dettate nella determinazione n. 211 del 17 aprile 2015 ad eccezione dell'allegato B sostituito dall'allegato A facente parte integrante della presente determinazione;
- rispetto delle prescrizioni di cui all'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Carignano con determinazione del responsabile area tecnica servizi al territorio e alla città del Comune di Carignano n. 35 del 14 febbraio 2020 ai sensi del d.lgs 42/2004;

- rispetto delle prescrizioni di cui all'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Carmagnola n. 93 del 12 febbraio 2020 ai sensi del d.lgs 42/2004;
- l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;
- sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Tutto ciò premesso:

visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- l.r. del 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"
- d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti")
- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e pubblicato sulla GU n. 183 dell'8 agosto 2001
- Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po approvato con DCR n. 982-4328 dell'8 marzo 1995, riconfermato dal Consiglio regionale con DCR n. 243 -17401 del 30 maggio 2002
- legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale)
- d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale"
- l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo
- l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"
- visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC 2020-2022) approvato con DGR n. 37-1051 del 21 febbraio 2020

determina

per quanto espresso in premessa e che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

1. di rinnovare l'autorizzazione ai sensi della l.r. 17 novembre 2016, n. 23, nonché ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, fino al 20 settembre 2024, per la cava sita in località Germaire dei Comuni di Carignano e Carmagnola, esercita dalla soc. Cave Germaire S.p.A per la coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia, sui mappali di seguito riportati:

Comune di Carignano

Foglio 85 pp.cc. 33, 39, 55, 72

Foglio 88 pp.cc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 87, 89, 91.

Comune di Carmagnola

Foglio 53 pp.cc. 4, 9, 80, 81

Foglio 94 pp.cc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Foglio 96 pp.cc. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.

2. di stabilire che la nuova fidejussione, ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, complessiva e sostitutiva della precedente, da presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, è pari a € 603.500,00 (seicentotremilacinquecento/00). La nuova polizza fidejussoria, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;

3. che devono essere rispettate le prescrizioni di cui alla DGR n. 10-4661 del 30 novembre 2001, ai sensi della l.r. 40/1998, con la quale l'Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto esecutivo di sistemazione definitiva del sub-ambito all'interno dell'Ambito 15 del Piano d'area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, sito in località Germaire e San Michele dei Comuni di Carignano e Carmagnola e delle prescrizioni, non in contrasto con la presente determinazione, dettate nella determinazione n. 211 del 17 aprile 2015 ad eccezione dell'allegato A facente parte integrante della presente determinazione, che sostituisce il precedente;

4. che devono essere rispettate e prescrizioni di cui all'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Carignano con determinazione del responsabile area tecnica servizi al territorio e alla Città del Comune di Carignano n. 35 del 14 febbraio 2020 ai sensi del d.lgs 42/2004;

5. che devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Carmagnola n. 93 del 12 febbraio 2020 ai sensi del d.lgs 42/2004;

6. che l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

7. che la presente determinazione sarà inviata ai Comuni di Carignano e Carmagnola e all'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po torinese, per quanto di competenza;

8. che sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al

Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)

Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini

Allegato

Allegato A Monitoraggi

1. MONITORAGGIO DEI LIVELLI FREATICI

FINALITA' E MOTIVAZIONI

La ricostruzione della superficie piezometrica e delle sue fluttuazioni stagionali, anche in relazione alle variazioni dei livelli idrici dei corsi d'acqua e dei canali eventualmente connessi alla falda, permette di definire le direzioni di flusso dell'acqua sotterranea e conseguentemente di avere un quadro di dettaglio dei percorsi di un potenziale inquinante idrotrasportato dalla sorgente al bersaglio, quindi dall'esterno verso il lago di cava oppure dal lago di cava verso l'esterno.

A tal fine è necessario disporre di punti di misura che interessano la falda, il lago di cava e gli eventuali corsi d'acqua o canali.

MONITORAGGI RICHIESTI

Il livello piezometrico della falda superficiale deve essere monitorato con almeno n. 3 piezometri di cui 1 a monte idrogeologico del lago di cava e 2 a valle idrogeologico. Con frequenza mensile, la Società esercente deve rilevare il livello freatico nei 3 piezometri messi in opera, nel lago di cava e, se presente, nel corso d'acqua o canale.

I risultati delle suddette misurazioni devono essere espressi in quote assolute e trasmesse trimestralmente.

L'Amministrazione competente, in caso di considerevoli eventi meteorici o per altre necessità può richiedere rilevazioni con frequenza più ravvicinata e aumento dei punti di monitoraggio sempre nell'ambito di quelli presenti nel sito o, eventualmente, nell'immediato intorno.

2. MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE, ANALISI CHIMICO/FISICHE

FINALITA' E MOTIVAZIONI

Il quadro delle compatibilità ambientali, delle attività di controllo, del loro rispetto in corso d'opera e a chiusura dell'attività, è definito dagli atti autorizzativi sulla base della Valutazione di Impatto Ambientale e della compatibilità con obiettivi, strumenti e azioni delle politiche di tutela delle acque sotterranee.

L'obiettivo del monitoraggio delle acque di falda idrica a monte e a valle idrogeologico dell'attività estrattiva che intercetta la falda così come degli stessi laghi di cava (di fatto porzioni scoperte di acque sotterranee) è quello di ottenere informazioni sullo stato locale dell'ambiente idrico in funzione delle pressioni specifiche attuali o potenziali determinate dalla stessa attività estrattiva o dal fatto che questa determina la "scopertura" di una porzione di falda idrica e di conseguenza un considerevole aumento della sua vulnerabilità.

Il quadro normativo sulla qualità ambientale delle acque si riconduce all'applicazione della Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE), alla Direttiva "figlia" 2006/118/CE specifica per le acque sotterranee, e alla legislazione nazionale di recepimento.

Per qualità ambientale, riferita alle acque sotterranee, la direttiva quadro distingue tra caratteristiche chimiche e caratteristiche quantitative del corpo idrico sotterraneo.

In questo quadro i parametri di monitoraggio qualitativo sono indicatori di un rischio di deterioramento ambientale della risorsa acqua in relazione alla pressione determinata direttamente o indirettamente dall'attività estrattiva.

I dati ottenuti dal monitoraggio oggetto del presente punto 2., che sono un sottoinsieme dei parametri del protocollo analitico della Rete Monitoraggio Regionale istituita per ottemperare alla Direttiva Quadro, sono confrontati con quelli della Rete stessa o con altri dati disponibili sito specifici o di validità locale.

Le soglie di valutazione dei dati di monitoraggio sono riferite al 5° percentile o al 95° percentile della popolazione statistica che meglio si adatta ai dati di riscontro, elaborazioni e confronti sono forniti dalla Società esercente.

MONITORAGGI RICHIESTI

Al fine di valutare le caratteristiche di fondo delle acque sotterranee interessate dall'attività estrattiva, prima dell'apertura della cava (durante il procedimento istruttorio) e successivamente, con frequenza quinquennale, devono essere effettuate almeno in un piezometro a monte idrogeologico e in uno a valle idrogeologico del lago di cava le analisi chimiche dei parametri indicatori elencati nella tabella seguente e con le modalità di seguito specificate. La colonna "Tipologia" è riferita alle tabelle presenti nel protocollo di monitoraggio delle Rete regionale. Per quanto concerne i fitosanitari l'analisi è richiesta in quanto potrebbero entrare in falda attraverso il lago di cava come ricaduta a partire da quelli dispersi in aria. I principi attivi dei fitosanitari da monitorare, sono quelli in uso che nel triennio di monitoraggio (2012 - 2014) hanno causato un peggioramento della qualità delle acque sotterranee almeno per 1 anno.

Tabella 1

Parametro	Unità di misura	Limite di quantificazione LOQ	Tipologia
conducibilità elettrica	µS/cm a 20°C	-	Parametri generali
cloruri	mg/L	1.0	
nitrati	mg/L	1.0	
solfati	mg/L	1.0	
ione ammonio	mg/L NH ₄ ⁺	0.04	
temperatura	°C	-	
pH	Unità pH	-	
sodio	mg/L	1.0	
ortofosfati	mg/L PO ₄	0.20	
nitriti	mg/L NO ₂	0.01	
cromo totale	µg/L	2.0	Metalli
cromo esavalente	µg/L	2.0	
nichel	µg/L	2.0	
manganese	µg/L	5.0	
ferro	µg/L	20	
arsenico	µg/L	1.0	
piombo	µg/L	1.0	
zinco	µg/L	300	
rame	µg/L	100	Pesticidi
2,6 diclorobenzamide	µg/L	0.02	
bentazone	µg/L	0.02	
cicloxdim	µg/L	0.02	
dimetenamide	µg/L	0.02	
diuron	µg/L	0.02	
esazinone	µg/L	0.02	
flufenacet	µg/L	0.02	
imazamox	µg/L	0.02	
mcpa	µg/L	0.02	
metolaclor	µg/L	0.02	
oxadiazon	µg/L	0.02	
simazina	µg/L	0.02	
terbutilazina	µg/L	0.02	
triclopir	µg/L	0.02	
idrocarburi totali (espressi come n-esano)	µg/L	50	Idrocarburi totali

Al fine di verificare potenziali impatti anche accidentali causati dall'attività estrattiva, con frequenza annuale, devono essere effettuate in almeno un piezometro a monte idrogeologico e in uno a valle idrogeologico del lago di cava le analisi chimiche dei parametri indicatori di cui alla tabella sopra riportata per quanto riguarda i Parametri generali e gli Idrocarburi totali.

La tabella con l'indicazione dei parametri potrà essere soggetta a periodiche revisioni con determinazione dirigenziale in funzione dell'analisi dello stato dei corpi idrici e delle pressioni sugli stessi previste nell'adempimento degli obblighi comunitari legati alla Direttiva Quadro sulle Acque oppure in caso di anomalie locali. In caso siano riscontrate anomalie, potrà essere richiesta un'intensificazione del monitoraggio mediante l'utilizzo di ulteriori piezometri e la ricerca di altri parametri ritenuti significativi.

Le attività estrattive con presenza di impianti di frantumazione, vagliatura e lavaggio dei materiali e conseguente scarico delle acque nel lago della cava, soggetto ad autorizzazione in deroga al divieto previsto dal comma 4 dell'articolo 104 del d.lgs. 152/2006, oltre a quanto sopra indicato devono ottemperare ai monitoraggi richiesti dagli Enti preposti al rilascio della suddetta autorizzazione allo scarico delle acque di lavorazione e lavaggio del materiale estratto.

Per le aziende in possesso di Certificazione Ambientale EMAS è richiesto solo il monitoraggio quinquennale effettuato almeno in un piezometro a monte idrogeologico e in uno a valle idrogeologico del lago di cava dei parametri indicatori di cui alla tabella sopra riportata per quanto riguarda i soli Pesticidi.

3. MONITORAGGIO BIOLOGICO, LIMNOLOGICO E DEI SEDIMENTI

FINALITA' E MOTIVAZIONI

Fatta salva la verifica puntuale della effettiva compatibilità degli obiettivi di destinazione e di uso delle aree al termine della coltivazione con il quadro normativo definito dalla Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE), dalla Direttiva "figlia" 2006/118/CE e dalla legislazione nazionale di recepimento, il monitoraggio biologico e limnologico delle acque e dei sedimenti è finalizzato alle necessarie valutazioni in relazione a quanto definito in sede di autorizzazione in merito alle destinazioni d'uso finali.

Il monitoraggio verifica la presenza di eventuali limitazioni d'uso in corso d'opera e identifica i possibili correttivi al progetto.

MONITORAGGI RICHIESTI

Con riferimento alle finalità di cui sopra per le attività già sottoposte a monitoraggio sino all'anno 2015 deve essere presentata una relazione biologica e limnologica sulla base dei parametri rilevati e analoga relazione relativa alle analisi dei sedimenti realizzate per verificare la presenza di elementi o sostanze che possano compromettere la qualità delle acque sotterranee e le condizioni attuali in vista della conclusione delle attività di cava.

Per tutte le attività, con cadenza quinquennale, deve essere presentata una relazione di rivalutazione della compatibilità del riuso previsto con il quadro normativo determinato dalla Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE), dalla Direttiva "figlia" 2006/118/CE e dalla legislazione nazionale di recepimento.

Qualora si verificano fioriture algali deve essere eseguito un monitoraggio per verificare la presenza di taxa di interesse igienico - sanitario e nel caso deve essere predisposto e svolto un programma di monitoraggio per stabilire le condizioni che hanno predisposto e scatenato le fioriture e per predisporre misure correttive.

Analogamente per tutte le attività, con cadenza quinquennale e comunque a seguito di eventi alluvionali che abbiano interessato il lago di cava, deve essere effettuato un campionamento dei sedimenti nelle aree non più interessate dagli scavi in falda, dopo un periodo idoneo alla sedimentazione dei fini. Sui campioni, devono essere analizzati i metalli elencati nella tabella 1 relativa alle analisi chimiche e devono essere condotti i test ecotossicologici secondo le indicazioni del d.lgs. 152/2006.

4. MONITORAGGI TOPOGRAFICI E BATIMETRICI E PRESENTAZIONE DATI GEOGRAFICI

FINALITÀ E MOTIVAZIONI

La necessità della Pubblica Amministrazione di disporre di aggiornamenti annuali dell'evoluzione dei lavori estrattivi è correlata all'indispensabile possibilità di controllo del rispetto del progetto: Il monitoraggio topografico e batimetrico permette inoltre di verificare la coerenza dei lavori in relazione alla corresponsione degli oneri delle tariffe del diritto di escavazione.

Il monitoraggio topografico e batimetrico e la raccolta dei dati geografici relativi alle attività estrattive hanno anche lo scopo di consentire di rendere omogenei i dati geografici delle cave.

Le informazioni derivanti dai rilievi topografici, nella forma richiesta, consentono infatti la caratterizzazione spaziale dell'attività di cava che, unita alla raccolta di specifiche classi di dati geografici, permette la generazione di un livello geografico di riferimento con caratteristiche tali da consentire analisi di tipo spaziale e correlazioni con gli altri elementi geografici della base dati territoriale regionale.

Gli elementi geografici dei quali è richiesta la fornitura costituiscono la base informativa di aggiornamento del DataBase Geotopografico "Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti" (BDTRE), coerente con le Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici (D.M. 10/11/2011).

INDICAZIONI GENERALI

RILIEVI TOPOGRAFICI

Prima dell'inizio dei lavori di cava deve essere realizzata una rete di appoggio plano-altimetrica permanente, come da indicazioni della Circolare del P.G.R. del 9 maggio 1979, n. 7/Comm. "Applicazione della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere" – Note esplicative". I rilievi di monitoraggio da presentare annualmente devono consentire una rappresentazione della zona in tutti i suoi particolari planimetrici, i rilievi devono essere estesi ad un intorno tale da consentire la verifica dell'intervento nelle immediate coerenze (200 m). Nel caso di adiacenza a corsi d'acqua i rilievi e le sezioni devono essere estesi all'intorno di entrambe le sponde del corso d'acqua. I rilievi topografici devono essere predisposti in scala non inferiore a 1:2000.

DEFINIZIONE E CONSERVAZIONE DEI VERTICI QUOTATI

I vertici quotati (capisaldi di cui alla citata circolare) devono essere distribuiti con uniformità in tutto il territorio interessato, devono essere rintracciabili senza ambiguità e visibili a distanza. E' vincolante posizionare i vertici quotati in corrispondenza dei limiti di proprietà e agli estremi di sezioni batimetriche rappresentative. I vertici devono essere posizionati in numero tale da fornire la quota di almeno un punto per ettaro dell'area interessata dal progetto e posizionati in modo da descrivere il poligono autorizzato in coerenza con quanto previsto relativamente alla presentazione dei dati geografici. La materializzazione dei vertici quotati deve essere effettuata con la costruzione di segnali aventi carattere permanente, con base in cemento armato posato su fondazione. Ad ogni vertice quotato deve essere attribuita una sigla alfanumerica non superiore a tre caratteri. La documentazione relativa ai vertici quotati, completa di monografie, deve essere inviata alle Amministrazioni competenti almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori in analogia alla Denuncia di Esercizio e al Documento Sicurezza e Salute di cui al d.lgs. 624/1996. Nel caso in cui si verifichi l'accidentale distruzione di uno o più vertici, questi devono essere ripristinati o sostituiti con l'obbligo della ditta esercente di comunicare annualmente alle Amministrazioni competenti le variazioni cartografiche e le relative monografie.

MONITORAGGI RICHIESTI

DATI GEOGRAFICI DA PRESENTARE: STRUTTURAZIONE LOGICA

Entro il 30 aprile di ogni anno devono essere presentati gli aggiornamenti topografici delle aree di cava come nel seguito indicato. Le aree oggetto di attività estrattiva devono essere rappresentate

tramite elementi geometrici atti ad una loro rappresentazione cartografica e ad un calcolo delle superfici planari interessate.

Al fine di ottenere dati omogenei che vanno a costituire la base dati territoriale delle Attività Estrattive, sono definiti i seguenti oggetti cartografici da acquisire, raggruppati in classi.

Le classi di elementi individuate, per le quali è richiesta la fornitura dati in formato digitale, e le indicazioni riportate in questo documento, sono ricavate dalle Specifiche di Contenuto per i DB Geotopografici del Catalogo dei Dati Territoriali della Regione Piemonte, adottato, ai sensi dell'art. 59 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82), dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle Pubbliche Amministrazioni.

1) Classe "Area autorizzata oggetto della progettazione". Si tratta del poligono che delimita l'intera area autorizzata dall'Amministrazione competente, all'interno della quale avvengono le attività di coltivazione. Può anche essere composto da più di un poligono, qualora l'area di cava, facente riferimento ad uno stesso codice regionale, sia composta da più porzioni.

2) Classe "Area di massimo scavo autorizzato - stato finale". Si tratta del poligono che delimita l'intera area occupata dallo scavo autorizzato dall'Amministrazione competente. Il poligono deve essere contenuto all'interno del poligono "Area autorizzata oggetto della progettazione". Può anche essere composto da più di un poligono, qualora l'area di scavo, facente riferimento ad uno stesso codice regionale relativo alla Classe "Area autorizzata oggetto della progettazione", sia composta da più porzioni.

3) Classe "Area occupata dallo scavo - stato attuale". Si tratta del poligono che delimita l'area occupata dallo scavo autorizzato dall'Amministrazione competente, all'interno della quale si eseguono attività di scavo, nello stato attuale al momento del rilievo di monitoraggio presentato. Il poligono deve essere contenuto all'interno del poligono "Area di massimo scavo autorizzato - stato finale". Può anche essere composto da più di un poligono, qualora l'area di scavo, facente riferimento ad uno stesso codice regionale relativo alla Classe "Area autorizzata oggetto della progettazione", sia composta da più porzioni.

4) Classe "Lago di cava – stato finale". Si tratta del poligono che rappresenta la superficie di affioramento dell'acqua di falda a formare il lago di cava previsto dal progetto approvato nello stato finale. Il poligono deve essere interamente contenuto all'interno del poligono "Area di massimo scavo autorizzato - stato finale" corrispondente. Può anche essere composto da più di un poligono, ad esempio qualora l'area del lago di cava autorizzato, che fa riferimento ad uno stesso codice regionale, sia composta da più porzioni interamente separate tra loro oppure qualora esistano più laghi di cava all'interno di un unico poligono di area autorizzata.

5) Classe "Lago di cava – stato attuale". Si tratta del poligono che rappresenta il lago di cava nello stato attuale al momento del rilievo di monitoraggio presentato. Il poligono deve essere interamente contenuto all'interno del poligono "Area di massimo scavo autorizzato - stato finale" corrispondente. Può anche essere composto da più di un poligono, qualora l'area del lago di cava autorizzato, che fa riferimento ad uno stesso codice regionale, sia composta da più porzioni interamente separate tra loro.

Formato di restituzione dei dati geografici

I dati geografici che rappresentano le aree oggetto di attività estrattiva devono rispettare le seguenti prescrizioni:

formato di consegna: shapefile o altro formato vettoriale aperto GIS (non CAD, DXF, DWG e simili), completo e popolato degli attributi nel seguito descritti. Ogni Classe richiesta deve essere consegnata in un file distinto;

primitiva geometrica: poligoni chiusi, privi di errori topologici;

sistema di riferimento: WGS84 UTM 32N (EPSG: 32632);

i dati alfanumerici degli attributi devono essere codificati con il sistema UTF-8 e non contenere caratteri speciali, lettere accentate, ecc).

Si richiama l'attenzione sulle normali situazioni di intersezione tra le classi, ricordando che non sono ammesse auto-intersezioni sui contorni dei poligoni; tra elementi della stessa classe non sono ammesse sovrapposizioni o buchi tra poligoni adiacenti; tra elementi di classi diverse, salvo anomalie nella coltivazione valgono le regole di sovrapposizione derivanti dalle definizioni di Classe sopra riportate.

Modalità di invio dei dati

Al fine di facilitare la compilazione e l'invio dei dati geografici relativi alle attività estrattive, è fornita agli esercenti una struttura di file già predisposta, scaricabile dal seguente sito web: <http://www.regione.piemonte.it/.....>, in cui sono presenti ulteriori indicazioni a riguardo. Il dato geometrico potrà essere inviato tramite posta elettronica, anche tramite un file compresso all'indirizzo attivitaestrattive@regione.piemonte.it. I dati inviati saranno oggetto di verifica preliminare da parte del medesimo Settore.

Sono qui elencate le strutture dei file, per classe di appartenenza:

Classe "Area autorizzata oggetto della progettazione"

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: "M999T"	Codice regionale univoco identificativo dell'attività estrattiva
CV_AES_NOM	Carattere, 255	Esempio "Cascina Grossa"	Nome della località o denominazione
CV_AES_TY	Carattere, 2	"01" "02"	cava miniera
DATA_AUT	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data di autorizzazione alla coltivazione
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: "BIANCHI s.r.l."	Esercente dell'attività estrattiva che produce il dato
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del rilievo

Classe "Area di massimo scavo autorizzato - stato finale"

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_MS_F	Carattere, 10	Esempio "M999T"	Codice regionale univoco identificativo dell'area di massimo scavo autorizzato.
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: "M999T"	Codice regionale univoco identificativo dell'attività estrattiva
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: "BIANCHI s.r.l."	Esercente dell'attività estrattiva che produce il dato
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del rilievo

Classe “Area occupata dallo scavo - stato attuale

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: “M999T”	Codice regionale univoco identificativo dell’attività estrattiva
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: “BIANCHI s.r.l.”	Esercente dell’attività estrattiva che produce il dato
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del rilievo di monitoraggio

Classe “Classe “Lago di cava – stato finale”

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: “M999T”	Codice regionale univoco identificativo dell’attività estrattiva
INVASO_NOM	Carattere, 255	Esempio: “Cascina Grossa”	Nome dell’invaso (deve essere univoco)
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: “BIANCHI s.r.l.”	Esercente dell’attività estrattiva che produce il dato
INVASO_QA	Num. 7 precisione 2 decimali	Esempio: 1454,32	Quota media della falda affiorante in metri s.l.m.
DATA ACQ	Carattere, 15	aaaa mm gg	Data del rilievo

Classe “Lago di cava – stato attuale”

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: “M999T”	Codice regionale univoco identificativo dell’attività estrattiva
INVASO_NOM	Carattere, 255	Esempio: “Cascina Grossa”	Nome del lago (opzionale)
INVASO_QA	Num. 7 precisione 2 decimali	Esempio: 1454,32	Quota media della falda affiorante in metri s.l.m.
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: “BIANCHI s.r.l.”	Esercente dell’attività estrattiva che produce il dato
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del rilievo di monitoraggio

Le classi di elementi individuate, per le quali è richiesta la fornitura dati in formato digitale, e le indicazioni riportate, sono ricavate dalle Specifiche di Contenuto per i DB Geotopografici del Catalogo dei Dati Territoriali della Regione Piemonte, adottato, ai sensi dell’art. 59 del Codice

dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82), dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle Pubbliche Amministrazioni.

AGGIORNAMENTI CARTACEI DEI RILIEVI TOPOGRAFICI

Entro il 30 aprile di ogni anno, deve essere presentata anche una copia cartacea dell'aggiornamento topografico presentato in forma digitale, con l'indicazione della posizione delle sezioni batimetriche sotto descritte e la relazione dei lavori di scavo eseguiti.

SEZIONI BATIMETRICHE

Entro il 30 aprile di ogni anno devono essere presentate, in copia cartacea e in formato digitale DXF, le sezioni batimetriche della cava da eseguire possibilmente in senso ortogonale alla direzione principale del bacino di cava, ed in numero non inferiore a 3, almeno 2 sezioni devono intercettarsi ortogonalmente. L'allineamento di ogni sezione deve di norma essere materializzato con i vertici quotati o in alternativa con altri punti fissi. Le tolleranze delle misure batimetriche sono le seguenti: +/- 0,10 m per profondità da 0 a 10 metri; +/- 0,50 m per profondità da 10 a 50 metri; +/- 1,00 m per profondità superiori a 50 metri. Alle sezioni batimetriche deve essere allegata una relazione sul rispetto delle quote del progetto.

5) MONITORAGGI RELATIVI AL RECUPERO AMBIENTALE

FINALITA' E MOTIVAZIONI

L'aggiornamento annuale dell'evoluzione dei lavori di recupero ambientale è indispensabile per motivazioni di controllo dell'attuazione del progetto secondo i termini definiti nelle autorizzazioni. Al fine di verificare il rispetto del cronoprogramma dell'evoluzione dei lavori di recupero ambientale e di riqualificazione, inserito nel progetto ed approvato, è inoltre indispensabile disporre della programmazione delle opere da realizzare nell'anno successivo.

MONITORAGGI RICHIESTI

Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere presentato il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nel corso dell'anno, nonché le previsioni esecutive delle opere di recupero ambientale da realizzare nell'anno successivo.

Il consuntivo deve contenere informazioni in merito ai movimenti terra relativi a sistemazioni morfologiche e rimodellamenti, alla ricostruzione di suoli e sottosuoli, alle semine, alle costituzioni di colture erbacea, alle piantagioni, alle cure colturali (potature, trasemine, sostituzione di fallanze, lotta alle infestanti); il consuntivo deve in ogni caso contenere una valutazione delle fallanze da risarcire nei dodici mesi successivi.

Il consuntivo deve contenere anche l'aggiornamento in merito alle opere realizzate relative alla fruizione dell'area e la comunicazione di eventuali modifiche delle attrezzature e impianti a servizio dell'attività estrattiva.

6) MONITORAGGIO DELLE VERIFICHE IDRAULICHE

FINALITA' E MOTIVAZIONI

Le attività estrattive poste in aree perifluviali sono tenute a corredare la documentazione progettuale di cui ai precedenti artt. 7 e 15.2. La necessità di aggiornare e verificare il quadro conoscitivo sulla pericolosità e rischio derivante da fenomeni alluvionali rende opportuno valutare eventuali variazioni nel tempo delle condizioni di deflusso delle piene fluviali.

Occorre pertanto che le valutazioni idrauliche, già prodotte in sede di richiesta della compatibilità ambientale, siano aggiornate, specie in conseguenza di modifiche morfologiche apprezzabili.

MONITORAGGI RICHIESTI

Per le attività estrattive operanti all'interno delle fasce fluviali A e B definite dal PAI, o nelle aree di pericolosità di cui al PAI o alla direttiva 2007/60C devono essere presentate, con frequenza quinquennale e entro 90 giorni da eventi alluvionali con tempo di ritorno superiore a 20 anni,

relazione ed elaborati di verifica dello studio idraulico presentato in sede di Valutazione di Impatto Ambientale contenenti:

il rilievo aggiornato delle sezioni d'alveo già esaminate nello studio idraulico;

la verifica delle ipotesi e delle conclusioni contenute nello studio sull'assetto e sul rischio idraulico.

7) MODIFICHE AI MONITORAGGI

Il presente articolo può essere soggetto a successive revisioni al fine dell'adeguamento al progresso tecnologico dei sistemi di monitoraggio e al mutare ed all'affinarsi del quadro conoscitivo e normativo in materia ambientale. Le modifiche sono approvate mediante determinazione dirigenziale del Organo competente.